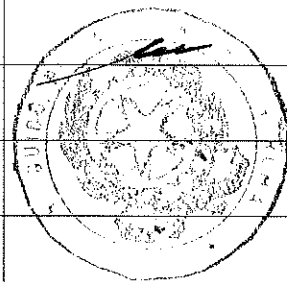


L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo di 5 (cinque) membri, composto dal Presidente, che ha la rappresentanza e la firma sociale, dal Vice Presidente e da 3 (tre) Consiglieri.



Viene chiamato a ricoprire la carica di Presidente l'Arch. Fabio Ortolani e quella di Vice Presidente il Signor Marco Torelli. Dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.

Art. 6

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia di associazioni.

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti i quali da me richiesti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore 16.30.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina e completato a mano da me Notaio occupa un foglio per due pagine intere e fin qui della presente terza.

F.to: Fabio Ortolani

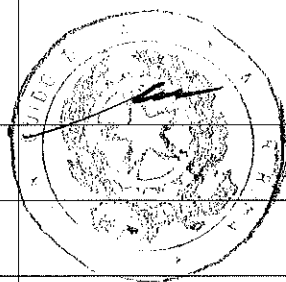
Marco Torelli

Andrea Vito de Giorgio

Giuseppe Lo Gaglio

[illegible][illegible]

ALLEGATO "A" all'atto. n. 52257/19970



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE

"AMICI DEL MUSEO STORICO DEI GRANATIERI DI SARDEGNA"

Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Storico Culturale "Amici del Museo Storico dei Granatieri di Sardegna".
Associazione senza scopo di lucro e apolitica.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma presso il Museo Storico dei Granatieri di Sardegna - Piazza Santa Croce in Gerusalemme 7.

Art. 3 Durata

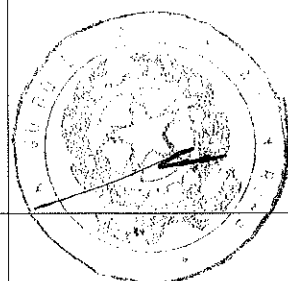
La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.
L'Associazione potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati adottata con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.
E' obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea che deliberi lo scioglimento dell'Associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione stessa.

Art. 4 Scopi

L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana ed alla promozione della cultura della pace, ha lo scopo di contribuire allo sviluppo, valorizzazione e diffusione della conoscenza delle attività del Museo Storico dei Granatieri di Sardegna con sede a Roma, sia promuovendo, direttamente, iniziative ed eventi sia concorrendo all'organizzazione delle iniziative promosse o patrocinata dalla Direzione del Museo. In particolare per la realizzazione degli scopi prefissi e in vista e al fine dell'interesse collettivo, l'Associazione si propone di:

- promuovere la cultura della pace attraverso lo studio della storia e il coinvolgimento delle nuove generazioni alle iniziative dell'Associazione;
- raccogliere libri, manuali, regolamenti, annuari, documenti, fotografie messi a disposizione dai propri Soci e dai terzi, per costituire un funzionale e moderno Centro Storico Documentale a disposizione del Museo dei Granatieri e di tutti gli studiosi di storia militare;



- supportare l'opera del Museo tendente alla ricerca, reperimento, raccolta e custodia di armi, cimeli, uniformi, onorificenze, documenti, pubblicazioni e quant'altro possa in genere interessare l'attività del Museo stesso, offrendo consulenza o prestazioni in via diretta, per il loro restauro e conservazione;

- partecipare, avvalendosi della specifica esperienza dei propri soci, alla catalogazione, stima, perizia ed archiviazione di tutti i materiali esistenti presso Musei o altrove, anche presso privati con particolare riferimento alle armi e a ogni tipologia di cimeli storici;

- promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con altri Enti od Organizzazioni, italiani ed esteri, studi e ricerche su pubblicazioni, memorie, documenti storici, tecnici, scientifici, concernenti l'evoluzione dell'arte militare dalla preistoria ai giorni nostri, comprese le opere di fortificazione ed architettura militare, con particolare riferimento a quelle esistenti a Roma e nel Lazio;

- organizzare convegni, seminari, conferenze, rassegne, mostre, eventi e manifestazioni storiche e culturali;

- promuovere e organizzare conferenze, convegni, riunioni, tavole rotonde, lezioni, visite aventi per og-

	getto gli argomenti di cui sopra, eventualmente in	
	collaborazione con Enti pubblici e privati italiani e	
	stranieri, miranti alla divulgazione della conoscenza	
	storica militare;	
	- fornire - a mezzo delle prestazioni personali, vo-	
	lontarie e gratuite dei propri associati - servizi di	
	guida ed assistenza in occasione di aperture al pub-	
	blico di aree del Museo;	
	- attuare e favorire ogni altra iniziativa connessa	
	alla valorizzazione, conoscenza, divulgazione e fun-	
	zionamento del Museo;	
	- dare ogni più ampia forma di collaborazione ai musei	
	storici italiani ed esteri, privati o pubblici, o al-	
	tri soggetti anche privati in qualsiasi ambito, for-	
	nendo consulenze e servizi di catalogazione riguardo	
	ad armi bianche e da fuoco, artiglierie, veicoli ruo-	
	tati e mezzi corazzati, cimeli storici militari di	
	qualsiasi natura ed epoca (uniformi, medaglie, onori-	
	ficenze, documenti, fotografie ecc.), bronzi e quadri	
	a carattere militare ed altro;	
	- effettuare ricerche specifiche sul curriculum e Sta-	
	to di Servizio di militari Ufficiali italiani tra il	
	1860 e il 1980, dei funzionari del Governo, della Rea-	
	le Casa e dei militari e civili decorati di Medaglie	
	al Valore, su ordini cavallereschi italiani e stranie-	

ri, ivi inclusi gli ordini equestri pontifici;

- pubblicare (o patrocinare la pubblicazione di) libri e articoli a carattere storico militare;

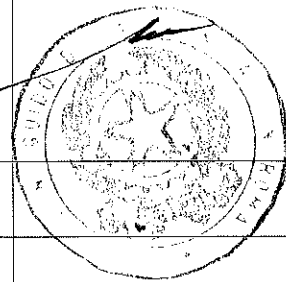
- funzionare come centro di scambio di informazioni e di idee e come laboratorio per la ricerca e la soluzione di problemi operativi e amministrativi nei campi sopradescritti per i singoli, le comunità, gli enti e ogni organizzazione interessata.

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione, in occasione di ricorrenze particolari e di campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte di fondi, sempre con il carattere di occasionalità.

L'associazione può conferire borse di studio finalizzate alla formazione di giovani che si prefiggono studi o attività nell'ambito storico/militare.

L'Associazione si potrà avvalere di dipendenti occasionali o di prestazioni di lavoro autonomo, ovvero su base volontaria, esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte. L'associazione potrà aderire ad altre associazioni, società, consorzi o enti aventi scopi simili o la cui attività possa, direttamente o indirettamente, contribuire al conseguimento dei propri scopi.

Le attività sopra indicate sono svolte dall'Associa-



zione prevalentemente tramite interventi volontari dei propri Soci. L'attività di questi non può essere in alcun modo retribuita. Ai Soci possono soltanto essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione della relativa documentazione ed entro limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione può provvedere ad acquisti e spese a favore del Museo e per la propria attività.

Art. 5 Categorie di Associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità, siano interessati allo svolgimento delle attività dell'Associazione e che si obblighino a rispettare il presente statuto e i regolamenti interni, nonché a versare la quota associativa annuale.

I Soci dell'Associazione sono distinti nelle seguenti categorie:

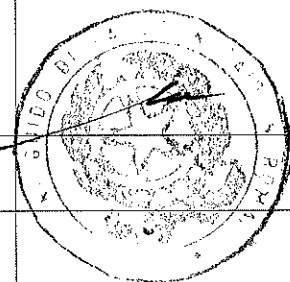
a) Soci Fondatori: sono quegli associati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, nonché coloro che - con il consenso di tutti i Soci Fondatori - vi hanno aderito anteriormente alla convocazione della prima assemblea dei Soci. I Soci fondatori sono tali a vita e sono tenuti a corrispondere una quota annuale pari a quella dei Soci Effettivi;

b) Soci Benemeriti: sono quegli associati - riconosciuti dal Consiglio Direttivo - che efficacemente e stabilmente concorrono con elargizioni, donazioni, consegna o prestito gratuito in comodato d'uso senza limitazione di durata all'Associazione di materiali, libri, cimeli e documenti importanti per l'incremento del Museo o che mettono gratuitamente al servizio del Museo la loro consulenza professionale;

c) Soci Onorari: sono quegli associati che, in ragione di preclare qualità, reputazione ed esperienza, il Consiglio Direttivo ritenga degni di una tale qualifica;

d) Soci Effettivi: sono quei Soci che hanno aderito all'Associazione in un momento successivo alla sua costituzione (e dopo la prima assemblea) e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci Benemeriti e Onorari sono dispensati dal pagamento delle quote sociali. E' in facoltà del Consiglio Direttivo di stabilire quote ridotte per studenti o altre categorie di persone. Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto. Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'Associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di am-



missione o in successiva comunicazione scritta.

Art. 6 Ammissione degli Associati

Possono essere ammessi a fare parte dell'Associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata o anche religiosa, sia di nazionalità italiana che straniera.

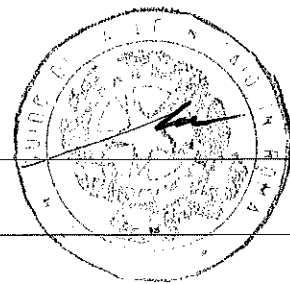
L'ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e al gradimento della maggioranza dei Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci, dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa stabilita. L'eventuale rigetto della domanda, può anche essere immotivato. La qualità di Socio si perde:

a) per recesso;

b) per decesso o decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi tre mesi dall'eventuale sollecito;

c) per esclusione a causa di comportamento in contrasto con gli scopi dell'Associazione o di persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima



di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dai Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso. In caso contrario, la quota di associazione si intende rinnovata per l'anno successivo. Il Socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi del Socio deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né possono vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- a mantenere un comportamento confacente agli scopi dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annua entro il primo mese di ogni anno.

I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali. In presenza di opportuni accordi e disposizioni, i Soci avranno il diritto di visitare gratuitamente il

Museo, di frequentare il Centro Storico Documentale,
di partecipare alle varie manifestazioni sociali e di
fruire di sconti sulle pubblicazioni edite a cura del
Museo o dell'Associazione.

**Art. 7 Patrimonio ed entrate dell'Associazione. Avanzi
di gestione**

L'Associazione è senza di scopo di lucro.

E' vietata la distribuzione tra gli associati, anche
in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, non-
ché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vi-
ta dell'Associazione, salvo che la destinazione o di-
stribuzione non siano stabilite per legge.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote di iscrizione e contributi degli associati;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni
pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività e progetti;
- d) entrate derivanti da attività produttive marginali,
pubblicazione e vendita di libri ecc.;
- e) donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
- f) beni mobili ed immobili che perverranno all'asso-
ciazione a qualsiasi titolo;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) contributi derivanti da attività di consulenze e

catalógazioni;

i) entrate derivanti dall'organizzazione di mostre ed eventi;

j) da ogni eventuale altra entrata od acquisizione, purché compatibili con gli scopi statutari e le finalità delle leggi vigenti in materia;

k) fondi di riserva che saranno costituiti con gli avanzi di gestione.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo dei fondi.

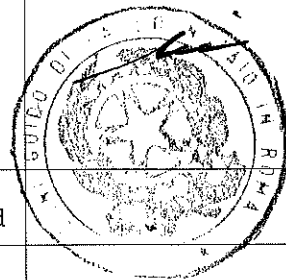
L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario, accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente Onorario;
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente.



Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 4.

Art. 10 Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ognuno dei soci intervenuti non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, presso la sede legale o quella operativa dell'Associazione, almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio, per approvare il il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità oppure ancora quando almeno un terzo dei Soci ne facciano motivata richiesta scritta.

Essa nomina i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e delibera:

a) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'andamento economico, culturale e programmatico dell'Associazione;

b) sul bilancio dell'esercizio sociale trascorso;

c) sull'esclusione dei Soci dall'Associazione, proposta dal Consiglio Direttivo;

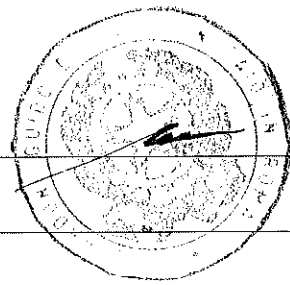
d) sui regolamenti interni e variazioni, come ad essa proposti dal Consiglio Direttivo e su ogni altra proposta di competenza del medesimo;

e) sugli altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

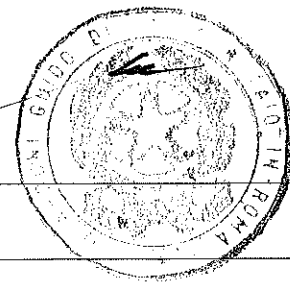
L'Assemblea ordinaria o quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, telefonico, via e-mail o in altro modo idoneo almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i Soci non convocati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno di Soci.



	In seconda convocazione, che non può avere luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è va-	
	lidamente costituita qualunque sia il numero dei Soci	
	intervenuti o rappresentati. Ogni socio ha diritto ad	
	un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide	
	quando siano adottate dalla maggioranza dei presenti,	
	eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti modi-	
	fiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, lo scio-	
	glimento anticipato dell'Associazione e relativa devo-	
	luzione del patrimonio residuo, che devono essere	
	adottate con la presenza ed il voto favorevole di al-	
	meno due terzi degli associati. Di ciascuna Assemblea	
	viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante all'uopo	
	nominato dall'Assemblea stessa.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la re-	
	golarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad	
	intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di	
	voto e dirigere il dibattito assembleare.	
	Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano,	
	per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo	
	quanto stabilito dallo statuto o dal Presidente del-	
	l'assemblea.	
	I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di	
	voto nelle deliberazioni che riguardano la loro re-	

sponsabilità.



Art. 11 Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a nove secondo quanto stabilirà l'Assemblea ordinaria al momento della nomina del Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati e per i primi sei anni dalla costituzione almeno i due terzi dei consiglieri dovranno essere scelti tra gli associati che rientrano nella categoria dei soci fondatori.

Il Direttore del Museo storico dei Granatieri di Sardegna, o persona da esso designata, è di diritto socio onorario.

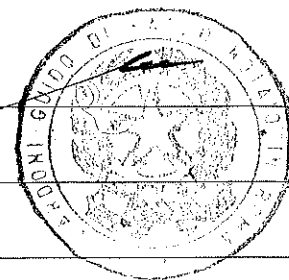
Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo dell'Associazione e si compone esclusivamente di Soci Fondatori.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione; costui, rimarrà in carica sino all'Assemblea immediatamente successiva alla sostituzione.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può nominare anche uno o più Presidenti Onorari che potrà far parte

	dello stesso Consiglio Direttivo, potrà aver diritto	
	di voto e potrà essere scelto anche tra i non Soci.	
	Il Consiglio Direttivo ha il compito di:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea;	
	- predisporre il preventivo ed il conto consuntivo;	
	- deliberare sulle domande di nuove adesioni;	
	- stabilire la quota associativa annuale;	
	- deliberare l'ammissione dei Soci Benemeriti, Onorari	
	o Effettivi;	
	- proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per i	
	casi previsti dal presente Statuto;	
	- redigere regolamenti interni, loro variazioni, da	
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	- impartire ogni più opportuna disposizione per il re-	
	golare e proficuo svolgimento delle attività dell'As-	
	sociazione;	
	- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che non spettino all'Assemblea;	
	- formulare all'Assemblea proposta di avvio della pro-	
	cedura di riconoscimento sulla base delle leggi vigen-	
	ti;	
	- formulare ed approvare il programma di attività an-	
	nuale;	
	- costituire e nominare Comitati di studio e ricerche	

o analoghi.



Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto, telefonico, via e-mail o in altro modo idoneo almeno cinque giorni prima della data della riunione o in caso di urgenza con preavviso di almeno ventiquattro ore.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i membri non convocati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano presente. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti nell'apposito libro verbali.

Art. 12 Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato anche tempo inde-

terminato, salvo il diritto di recesso. Non è gravato da alcuna responsabilità patrimoniale e personale e da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece al Presidente dell'Associazione.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 13 Presidente

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. Il Presidente cura le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, convocando il Consiglio Direttivo stesso senza indugio alcuno per la ratifica dei provvedimenti adottati.

Al Presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio Direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'Associazione.

Il Presidente cura i rapporti con il Museo Storico dei Granatieri di Sardegna e con le amministrazioni pub-

bliche competenti al riguardo, riferendone poi al Consiglio Direttivo.

Art. 14 Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 Rinvio

Per quant'altro non espressamente qui previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare a quelle che disciplinano le Associazioni.

F.to: Fabio Ortolani

Marco Torelli

Andrea Vito de Giorgio

Giuseppe Lo Gaglio

Alessandro Piccinini

Guido Gilardoni, Notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia per

uso di

Roma, li

Per Se in corso di registrazione
8 novembre 2019

